

REGOLAMENTO (CEE) N. 947/93 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 1993****che abroga il regolamento (CEE) n. 3094/92 che fissa gli importi compensativi
« adesione » nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che le modalità d'applicazione degli importi compensativi « adesione » sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 583/86 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3379/88 ⁽³⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3839/92 ⁽⁵⁾, ha fissato gli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/93;considerando che il regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Portogallo ⁽⁶⁾, ha disposto l'applicazione del prezzo d'intervento comune in Portogallo a partire dal 1° aprile 1993; che pertanto gli importi compensativi « adesione » non sono più di applicazione; che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3094/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3094/92 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.⁽²⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 72.⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 28. 10. 1992, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 71.⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 7.